

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA AL DECRETO 31 MAGGIO 2023, N. 679 RESO
DAL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE VI NEL GIUDIZIO R.G. n. 3832/2023

Il sottoscritto Avvocato Riccardo Marletta (C.F. MRLRCR65S15F205R; pec: riccardo.marletta@milano.pecavvocati.it), difensore della Società **BPM CONCERTI S.r.l.**, (C.F. e P.I. 01733060931), con sede in Milano, Corso Europa 13, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante Maurizio Salvadori (C.F. SLVMRZ50T27A944C), elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via Emilio De' Cavalieri 11, in forza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 49, comma 3 c.p.a. di cui al decreto n. 679/2023 del 31 maggio 2023, reso dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, nel giudizio R.G. n. 3832/2023

AVVISA CHE

- l'autorità adita è il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI;
- l'appello principale è stato presentato dal **MINISTERO DELLA CULTURA** (C.F. 97904380587), in persona del Ministro *pro tempore*, difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, contro la società **BPM CONCERTI S.r.l.** (C.F. e P.I. 01733060931);
- l'appello principale è stato proposto per la riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, della sentenza n. 5710 pubblicata in data 4 aprile 2023, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione II quater, ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti e per l'effetto ha annullato i provvedimenti impugnati da **BPM CONCERTI S.r.l.** nel giudizio r.g. 11862/2021;
- il giudizio di appello ha il numero di R.G. 3832/2023;
- **BPM CONCERTI S.r.l.** si è costituita in giudizio presentando contestualmente memoria in vista della Camera di Consiglio del 25 maggio 2023;
- successivamente **BPM CONCERTI S.r.l.** ha proposto appello incidentale

avverso la predetta sentenza con atto notificato al Ministero della Cultura e a due ulteriori soggetti ammessi al contributo di cui ai provvedimenti impugnati in primo grado ovvero **THE BASE S.r.l.**, (C.F. 05196051212), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Europa 55 e **PUBBLICONCERTI S.r.l.**, (C.F. 01482060660), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Avezzano (AQ), Via Luigi Vidimari 64, entrambe in qualità di parti controinteressate (*doc. 1*);

- ad entrambi i predetti controinteressati **BPM CONCERTI S.r.l.** aveva notificato direttamente anche il ricorso ed i motivi aggiunti proposti in primo grado;

- **BPM CONCERTI S.r.l.** ha proposto appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui ha disatteso alcune censure mosse nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nel contempo ha riproposto, ai sensi dell'articolo 101 comma 2 c.p.a., le censure sollevate nel ricorso di primo grado non esaminate dal giudice di prime cure;

- i motivi di impugnazione su cui si fonda l'atto di appello incidentale sono di seguito sintetizzati:

1. ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO I DECRETI DIRETTORIALI 13 SETTEMBRE 2021 E 20 SETTEMBRE 2021 CONFORMI ALLA PREVISIONE DEL D.M. 16 MARZO 2021.

La sentenza del TAR Lazio impugnata è erronea e contraddittoria nella parte in cui ha statuito che *“L'amministrazione risulta aver fatto corretta applicazione della clausola prevista dagli artt. 4, co. 4, d.m. 3.3.2021 e 7, co. 2, d.d. 13.4.2021, che va intesa (in disparte l'utilizzo della parola “massimo”, da ritenere pleonastica) come introduttiva di un tetto alla provvidenza erogabile nell'ambito della procedura in esame”*.

L'affermazione del giudice di primo grado è erronea, in quanto l'interpretazione

del D.M. 16 marzo 2021 adottata dal Ministero della Cultura e ritenuta legittima dal TAR Lazio, è priva di fondamento con riguardo sia al criterio di interpretazione letterale sia a quello logico di cui all'articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (c.d. "Preleggi").

Difatti sotto il profilo del criterio letterale, avente il primato rispetto al criterio logico nell'interpretazione delle norme (come afferma Consiglio di Stato, Sezione VI, 25 maggio 2020, n. 3298; si veda anche Consiglio di Stato, Sezione IV, 7 maggio 2021, n. 3584), l'unica interpretazione coerente con la disposizione normativa è quella secondo cui nessuno dei richiedenti poteva ottenere, sulla base dei DD.MM. 3 marzo 2021 e 16 marzo 2021, un contributo superiore a quello già riconosciuto ai sensi del D.M. 10 agosto 2020 al soggetto che aveva ottenuto il contributo più alto in forza di tale predetto decreto, ovvero per un importo pari ad euro 2.319.145,64.

Viceversa, nella pronuncia oggetto del giudizio di appello, il giudice di prime cure ha ritenuto che la parola "massimo", contenuta nel D.M. 16 marzo 2021, fosse "pleonastica" senza argomentare nulla al riguardo né adducendo i motivi che lo hanno condotto a non accogliere l'interpretazione della norma secondo il criterio letterale. Infatti il contributo riconosciuto a ogni richiedente ai sensi del D.M. 10 agosto 2020 non può essere definito come "importo massimo"; si tratta di un solo ed unico importo, non logicamente definibile né come "importo minimo" né come "importo massimo".

Anche volendo interpretare la norma predetta secondo il criterio logico, il Giudice di primo grado non avrebbe potuto comunque ritenere che i criteri di ripartizione del Fondo di cui ai Decreti Direttoriali 13 settembre 2021 e 20 settembre 2021 fossero conformi alla disposizione introdotta dal D.M. 16 marzo 2021.

È infatti la stessa sentenza del TAR Lazio ad aver riconosciuto **"la palese illogicità del tetto introdotto con il d.m. 16.3.2021"**, non avendo l'amministrazione illustrato le ragioni per le quali l'ammontare massimo del "ristoro delle perdite" registrate nel periodo 1.8/31.12 potesse esser condizionato da un dato, quale il

“ristoro delle perdite” nel periodo 23.2/31.7 che con il primo non ha alcun nesso.”

È difatti illogico che:

- una società che nel semestre di riferimento del D.M. 3 marzo 2021 (1° agosto 2020 – 31 dicembre 2020) ha registrato perdite anche nettamente superiori a quelle del periodo di riferimento del D.M. 10 agosto 2020 (23 febbraio 2020 - 31 luglio 2020) non debba poter ottenere un ristoro maggiore di quello riconosciuto ai sensi di tale ultimo decreto. Tale *modus procedendi* si pone poi in contrasto con l’articolo 4 del Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, rep. n. 107, previsione secondo la quale il contributo avrebbe dovuto essere erogato **“in proporzione al minor fatturato nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo dal 1° agosto 2019 al 31 dicembre 2019”**;

- per i soggetti che a suo tempo non avevano presentato richiesta di contributo ai sensi del D.M. 10 agosto 2020 non vi sarebbe in tal modo alcun tetto massimo in relazione all’ottenimento dei contributi, salvo non ritenere che gli stessi non abbiano titolo ad alcun contributo (considerando pertanto il contributo relativo al D.M. 10 agosto 2020 pari a zero euro).

Secondo una corretta interpretazione della norma di cui all’articolo 4 del D.M. 3 marzo 2021, il Ministero avrebbe dovuto quindi procedere a:

- sommare tra loro le perdite dichiarate nel periodo di riferimento da tutti i soggetti richiedenti e ammessi;

- stabilire di conseguenza la percentuale di ripartizione della totalità del fondo;

- qualora nessuno dei richiedenti avesse avuto in tal modo titolo ad ottenere un importo superiore a quello massimo riconosciuto in relazione al primo decreto (Euro 2.319.145,64), provvedere alla ripartizione sulla base della percentuale così individuata;

- ove invece taluno dei soggetti richiedenti avesse avuto così titolo ad un contributo superiore all’importo di Euro 2.319.145,64, si sarebbe dovuto ridurre a tale importo il relativo contributo, per poi provvedere a ripartire

proporzionalmente tra gli altri richiedenti la quota residua del fondo così risparmiata.

2. ERRONEITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA SENTENZA CON RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DI BPM CONCERTI S.R.L.

Nel secondo motivo dell'appello incidentale si sono rilevate l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza del TAR Lazio impugnata in via principale dal Ministero della Cultura nella parte in cui, pur riconoscendo la palese illogicità del “tetto massimo” imposto con il D.M. 16 marzo 2021, contiene la seguente affermazione: *“Con l'opzione in esame il criterio di legge viene cioè a essere rispettato solo per gli operatori che non avessero domandato ristori per il primo periodo (ciò che potrebbe esser dipeso, in astratto, anche da una mancata programmazione di eventi) o che avessero subito perdite inferiori a quelle del secondo periodo, ma non lo è per l'operatore che, pur avendo subito perdite nella prima parte del 2020 (ottenendone i ristori), abbia tuttavia registrato perdite molto più consistenti nel restante periodo dell'anno”*.

Pur non incidendo sulla correttezza della motivazione della pronuncia nel suo complesso nella parte in cui ha riconosciuto la fondatezza del gravame di primo grado, tale affermazione è infondata ove la stessa dovesse essere interpretata nel senso che il criterio del “tetto massimo” non sarebbe risultato pregiudizievole per coloro che (come **BPM CONCERTI S.r.l.**), nel periodo considerato dal D.M. 3 marzo 2021, avevano dichiarato un calo di fatturato inferiore rispetto a quello riportato in relazione al periodo cui si riferiva il D.M. 10 agosto 2020. Poiché l'importo che sarebbe spettato a ciascuno dei richiedenti avrebbe dovuto essere determinato sulla base del “monte perdite” complessivo costituito dalla somma dei minori ricavi di ciascun operatore, in termini percentuali su tali minori ricavi, ben poteva accadere che, rispetto al 2019, un operatore, pur avendo subito nella seconda parte dell'anno 2020 una flessione dei ricavi inferiore rispetto alla prima parte dell'anno, avesse titolo ad un contributo superiore.

È proprio questo il caso di BPM CONCERTI S.R.L.: la circostanza che alla stessa sia stato attribuito il medesimo importo riconosciuto in forza del D.M. 10 agosto 2020 dimostra con ogni evidenza che la stessa, sulla base del criterio proporzionale sopra richiamato avrebbe avuto titolo ad un importo maggiore rispetto a quello riconosciute.

In caso contrario, infatti, alla stessa sarebbe stato attribuito direttamente il minor importo ad essa spettante sulla base del criterio proporzionale di cui sopra. - contestualmente all'atto di appello incidentale, ai sensi dell'articolo 101 comma 2 c.p.a., **BPM CONCERTI S.R.L.** ha riproposto le domande e le eccezioni dedotte in prime cure e non esaminate dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione II quater, nel giudizio r.g. 11862/2021.

3. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DI FATTO, ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTE.

In ogni caso i decreti con i quali si è provveduto all'attribuzione dei contributi sono illegittimi anche sotto altri profili.

Anzitutto sotto il profilo della carenza di motivazione, con riferimento ai criteri adottati ai fini di tale attribuzione, che non sono stati in alcun modo esplicitati e che, per quanto riguarda i soggetti a cui non è stato attribuito il medesimo importo di cui alla ripartizione relativa al D.M. 10 agosto 2020 e per quelli che non avevano presentato domanda con riferimento a tale decreto, non sono in alcun modo evincibili dai decreti direttoriali impugnati.

A ciò si aggiunga che, non avendo l'Amministrazione pubblicato il dato dei minori ricavi nel periodo di riferimento dichiarato da ciascuno dei richiedenti, ciò ha reso di fatto impossibile qualsiasi verifica in merito ai criteri adottati.

4. IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO DELL'ARTICOLO 4 DEL

DECRETO MINISTERIALE 3 MARZO 2021, REP. n. 107, COME MODIFICATO DAL DECRETO MINISTERIALE 16 MARZO 2021 REP. 125 E DELL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO DIRETTORIALE 13 APRILE 2021 REP. N. 598. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DI FATTO, ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTE.

Ove mai il criterio interpretativo adottato dal Ministero fosse da ritenersi corretto, a **BPM CONCERTI S.R.L.** sarebbe comunque spettato un contributo nettamente superiore a quello riconosciute con i decreti direttoriali impugnati in primo grado.

Si consideri infatti che il D.M. 16 marzo 2021 prevede che l'importo del contributo non possa essere superiore a quello "*ricosciuto ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale 10 agosto 2020*". Ebbene, l'importo del contributo allora riconosciuto a **BPM CONCERTI S.R.L.** ai sensi di tale norma ammontava ad Euro 66.128,13.

Da tale ammontare erano poi stati decurtati due importi che nulla avevano a che vedere con il contributo di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), del Decreto Ministeriale 10 agosto 2020, trattandosi di contributi ai sensi del Decreto Ministeriale 23 aprile 2020 e dell'articolo 25 del Decreto Legge n. 34/2020. Con la conseguenza che, laddove per mera ipotesi, il criterio adottato dall'Amministrazione potesse considerarsi corretto, **BPM CONCERTI S.R.L.** avrebbe avuto comunque titolo a ricevere un contributo pari non già ad Euro 21.760,50, come indicato negli allegati ai Decreti Direttoriali impugnati in primo grado, bensì ad Euro 66.128,13.

- con l'atto di appello incidentale è stato richiesto:

in via cautelare: di respingere l'avversaria istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, previa audizione del difensore in Camera di Consiglio;

in via principale e nel merito: di dichiarare inammissibile l'appello principale avversario e comunque di respingerlo in quanto infondato e per l'effetto

confermare la sentenza impugnata;

in via subordinata, nei limiti di quanto occorrer possa: in accoglimento dell'appello incidentale, di confermare con diversa motivazione la sentenza impugnata, previa ove occorra riforma parziale della stessa, con accoglimento del ricorso di primo grado con riferimento alle censure riproposte. Con ogni consequenziale pronuncia di legge, anche per ciò che concerne la refusione degli onorari e delle spese di lite oltre oneri di legge.

SI AVVISA INOLTRE CHE

- alla Camera di Consiglio del 25 maggio 2023 **BPM CONCERTI S.r.l.** ha presentato istanza di rinvio dell'udienza cautelare;

- in esito a tale udienza, è stata pubblicata l'ordinanza n. 2160/2023 del 27 maggio 2023 con cui è stata rigettata l'istanza di rinvio dell'udienza, accolta l'istanza cautelare dell'appellante principale e per l'effetto sospesa l'esecutività della sentenza impugnata;

- con successiva istanza depositata in giudizio il 30 maggio 2023 BPM ha chiesto che venisse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti in causa, sia da parte dell'appellante in via principale sia dell'appellante incidentale, e che venisse autorizzata alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'articolo 49 comma 3 c.p.a. (**doc. 2**), sussistendo oggettive difficoltà per la notificazione individuale dell'atto di appello incidentale in considerazione del rilevante numero di soggetti potenzialmente controinteressati (ovvero tutti gli altri soggetti ammessi al contributo di cui ai provvedimenti impugnati in primo grado) (**doc. 3 - 4**);

- in accoglimento della predetta istanza è stato pubblicato il decreto presidenziale n. 679/2023 (**doc. 5**) con cui è stato disposto che:

“Rilevato che già nel giudizio di primo grado è stata disposta la detta integrazione con autorizzazione alla notifica del ricorso introduttivo nelle forme

sopra richieste.

Valutato che la richiesta integrazione vada disposta anche in seconde cure in ragione dell'oggetto del presente contenzioso anche nei confronti dei controinteressati, atteso che quest'ultimi data la limitata disponibilità delle risorse da ripartire, nella veste di beneficiari pro-quota delle risorse del fondo, sono potenzialmente destinati ad essere incisi, in caso di accoglimento del ricorso, dalla proporzionale riduzione dei contributi ricevuti, in ragione della necessità di rispettare i limiti finanziari del plafond stanziato.

Rilevato che appellante principale e appellante incidentale sono onerate ex art. 49 comma 3 c.p.a. a provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione dell'appellante e l'indicazione delle parti intimate; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza

Valutato che l'amministrazione è tenuta a rilasciare all'appellante incidentale un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dell'avviso innanzi menzionato e a non rimuovere lo stesso sino alla definizione del giudizio.

Considerato che la pubblicazione in questione va effettuata entro il 1.7.2023, con ulteriore termine sino al 14.07.2023 per il deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente.

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità di cui in motivazione;

resta ferma per la discussione del merito l'udienza del 16.11.2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti."

SI AVVISA INFINE CHE

con il presente atto di avviso vengono prodotti:

1. il testo integrale dell'atto di appello incidentale;
2. il testo integrale dell'istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami e per l'integrazione del contraddittorio;
3. gli elenchi contenenti la denominazione dei soggetti ammessi ai contributi per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di concerti di musica leggera di cui al Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, (rep. n. 107), così come modificato dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2021 (rep.n.125), in particolare elenchi allegati al d.d. del 20.9.2021 (rep. n. 1263), rispetto a cui deve essere integrato il contraddittorio, quali soggetti controinteressati;
4. gli elenchi contenenti la denominazione dei soggetti ammessi ai contributi per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di concerti di musica leggera di cui al Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, (rep. n. 107), così come modificato dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2021 (rep.n.125), in particolare elenchi allegati al d.d. 2.11.2021 (rep. n. 1390), rispetto a cui deve essere integrato il contraddittorio, quali soggetti controinteressati;
5. il decreto n. 679/2023 del 31 maggio 2023 reso dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso in appello (R.G. 3832/2023) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sesta sezione "Consiglio di Stato – Attività giurisdizionale".

Il Collegio ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza pubblica del 16 novembre 2023.

La pubblicazione del presente atto di avviso dovrà essere effettuata entro il 1 luglio 2023.

In ottemperanza a quanto disposto con il decreto in epigrafe, l'amministrazione è tenuta a rilasciare all'appellante incidentale, al seguente indirizzo pec riccardo.marletta@milano.pecavvocati.it, un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione del presente avviso.

La prova dell'esecuzione di tale incombente dovrà essere depositata entro il 14 luglio 2023.

Inoltre, l'amministrazione non deve rimuovere l'avviso dal suo sito web istituzionale sino alla definizione del giudizio.

Milano – Roma, 26 giugno 2023

Avv. Riccardo Marletta

Firmato digitalmente da:
Riccardo Marletta
Data: 26/06/2023 14:39:58

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE

GIURISDIZIONALE - ROMA

R.G. N. 3832/2023 - SEZIONE VI

ATTO D'APPELLO INCIDENTALI

della società **BPM CONCERTI S.R.L.** (C.F. e P.I. 01733060931), con sede in Milano, Corso Europa 13, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante Maurizio Salvadori (C.F. SLVMRZ50T27A944C), rappresentata e difesa, per procura su foglio allegato, dall'Avvocato Riccardo Marletta (C.F. MRLRCR65S15F205R) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, via Emilio De' Cavalieri e all'indirizzo riccardo.marletta@milano.pecavvocati.it

il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di segreteria al seguente numero di fax 0276008586 e all' indirizzo di posta elettronica certificata: riccardo.marletta@milano.pecavvocati.it

C O N T R O

Il **Ministero della Cultura** (C.F. 97904380587), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato *ex lege*

e dandone notificazione a

- **THE BASE S.r.l.**, (C.F. 05196051212), con sede in Roma, Viale Europa 55, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- **PUBBLICONCERTI S.r.l.** (C.F. 01482060660), con sede in Avezzano (AQ), Via Luigi Vidimari 64, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**PER LA PARZIALE RIFORMA O LA CONFERMA CON
DIVERSA MOTIVAZIONE**

della sentenza n. 5710 pubblicata in data 4 aprile 2023, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione II quater, ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti e per l'effetto ha annullato i provvedimenti impugnati da **BPM CONCERTI S.r.l.** nel giudizio r.g. 11862/2021.

* * *

FATTO

Il Ministero della Cultura ha proposto appello con atto notificato a BPM CONCERTI il 2 maggio 2023, domandando la riforma della pronuncia in epigrafe, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.

In vista della Camera di Consiglio fissata per il giorno 25 maggio 2023, la società BPM CONCERTI si è costituita in giudizio chiedendo che l'appello avverso venga dichiarato inammissibile e comunque infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata e ha svolto le prime deduzioni difensive con atto depositato in data 22 maggio 2023.

Tuttavia, in via subordinata, per il caso in cui codesto Ill.mo Consiglio dovesse andare in contrario avviso e ritenere meritevole di

accoglimento l'appello avverso, la società **BPM CONCERTI S.r.l.** propone appello incidentale con riferimento alle parti della sentenza in epigrafe in cui sono state disattese alcune censure mosse nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed al contempo ripropone, a norma dell'articolo 101, comma 2 c.p.a., le censure sollevate nel ricorso di primo grado non esaminate dal TAR Lazio.

DIRITTO

1. ERRONEITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO I DECRETI DIRETTORIALI 13 SETTEMBRE 2021 e 20 SETTEMBRE 2021 CONFORMI ALLA PREVISIONE DEL D.M. 16 MARZO 2021.

Nel primo motivo del ricorso di primo grado, l'odierna appellante incidentale aveva anzitutto rilevato che, in sede di assegnazione dei contributi in esame, l'Amministrazione ha erroneamente interpretato la disposizione introdotta dal D.M. 16 marzo 2021, poi ripresa nell'articolo 7 dell'Avviso Pubblico del 13 aprile 2021, secondo la quale *“l'importo del contributo riconosciuto ai sensi della lettera a) non può comunque superare l'importo massimo del contributo riconosciuto ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale 10 agosto 2020.”*

In sede di ripartizione del Fondo, il Ministero della Cultura ha infatti ritenuto di non poter riconoscere contributi per un importo superiore a quello erogato ai sensi del D.M. 10 agosto 2020 relativo alla

diminuzione dei ricavi nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tanto che la ricorrente in primo grado si è vista riconoscere lo stesso identico importo ottenuto in relazione al D.M. 10 agosto 2020 (in merito all'ulteriore illegittimità di tale quantificazione con riferimento alla posizione di BPM si dirà in prosieguo con la riproposizione del secondo motivo del ricorso introduttivo, sollevato in primo grado in via del tutto subordinata).

Ebbene, la sentenza del TAR Lazio di cui al presente giudizio d'appello ha statuito che *“L'amministrazione risulta aver fatto corretta applicazione della clausola prevista dagli artt. 4, co. 4, d.m. 3.3.2021 e 7, co. 2, d.d. 13.4.2021, che va intesa (in disparte l'utilizzo della parola “massimo”, da ritenere pleonastica) come introduttiva di un tetto alla provvidenza erogabile nell'ambito della procedura in esame”*.

L'affermazione del Giudice di primo grado è tuttavia erronea.

I criteri per procedere all'interpretazione di una norma sono contenuti nell'articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (c.d. “Preleggi”) e si applicano pacificamente a qualsiasi tipo di normativa. L'articolo 12 stabilisce che *“nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”*.

La norma contiene dunque il riferimento a due criteri interpretativi: il “*criterio letterale*” (il senso “*fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse*”) ed il “*criterio logico*” (l’intenzione del legislatore); peraltro quest’ultimo criterio è utilizzabile soltanto laddove non sia in concreto possibile procedere all’interpretazione sulla base del primo.

In proposito codesta Ecc.ma Sezione si è espressa in merito nei termini seguenti:

*“Pare piuttosto al Collegio icalastico, anzi ricco di richiami di teoria generale dell' interpretazione, l'arresto di questo Consiglio (cfr. Cons. St., III , 28 dicembre 2017 n. 6129), secondo cui l'interpretazione delle fonti normative, quanto quelle dei provvedimenti che ne sono applicazione e, in generale, dei testi giuridici che si basano sui principi dell'autoresponsabilità di chi, nei contatti sociali qualificati, assume impegni per ottenere vantaggi od offra, qual proponente, obbligazioni a solo suo carico, è governata in primo luogo dall'interpretazione letterale, come si evince proprio dall'art. 12 delle Preleggi. **Il primato dell'interpretazione testuale è un principio pacifico**, che esprime l'assiomatica verità per cui l'ordinamento giuridico è costruito attraverso proposizioni formali, i cui enunciati son espressi in formulazioni linguistiche, con lo scopo di rendere chiaro e intellegibile il significato delle regole poste la certezza del diritto è garantita innanzitutto dalla precisione del linguaggio e dalla univocità della relazione tra il significante ed il significato. Ciò non*

implica, com'è ovvio, la neutralizzazione degli altri canoni ermeneutici, che però vengono in rilievo solo se l'interpretazione testuale è ambigua” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 25 maggio 2020, n. 3298; si veda anche Consiglio di Stato, Sezione IV, 7 maggio 2021, n. 3584).

Ebbene, l'interpretazione della previsione del D.M. 16 marzo 2021 adottata dall'Amministrazione nel caso in esame, ritenuta legittima dal TAR Lazio, è del tutto priva di fondamento con riferimento ad entrambi i criteri interpretativi sopra richiamati.

Come precisato, tale norma dispone che *“l'importo del contributo riconosciuto ai sensi della lettera a) non può comunque superare l'importo massimo del contributo riconosciuto ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale 10 agosto 2020”*.

Già dunque sotto il profilo lessicale l'interpretazione secondo la quale l'importo riconosciuto a ciascun richiedente ai sensi del D.M. 10 agosto 2020 non potrebbe essere superato in occasione della ripartizione di cui ai Decreti Direttoriali impugnati in primo grado è palesemente infondata.

Quello riconosciuto a ciascun singolo soggetto richiedente ai sensi del D.M. 10 agosto 2020 non può infatti in alcun modo essere definito un **“importo massimo”**, trattandosi in realtà di un solo ed unico importo (e dunque logicamente né **“minimo”** né **“massimo”**).

Dal punto di vista letterale, l'unica interpretazione coerente con la previsione normativa è che quest'ultima intenda significare che

nessuno dei richiedenti poteva ottenere, sulla base dei DD.MM. 3 marzo 2021 e 16 marzo 2021, un contributo superiore a quello riconosciuto ai sensi del D.M. 10 agosto 2020 al soggetto che aveva ottenuto il contributo più alto con riferimento a tale ultimo decreto, che ammontava ad euro 2.319.145,64.

Il TAR Lazio avrebbe dunque dovuto interpretare la norma secondo il suo dettato letterale senza ricorrere ad ulteriori criteri, riconoscendo così l'illegittimità dei decreti direttoriali di ripartizione del contributo sotto il profilo del contrasto con la norma stessa.

Viceversa nella pronuncia ora appellata il Giudice di primo grado ha ritenuto che la parola “massimo”, contenuta nel D.M. 16 marzo 2021, fosse da considerare “pleonastica”, senza spiegare in alcun modo le ragioni sulle quali si potrebbe fondare una simile (e comunque erronea) tesi, né i motivi che lo hanno condotto a deflettere rispetto al criterio principe dell'interpretazione letterale della norma.

Donde l'erroneità della sentenza del TAR Lazio già sotto questo primo profilo.

Ma c'è di più.

Anche a voler ammettere che vi fosse la possibilità di accedere all'interpretazione secondo il criterio logico, ciò non avrebbe comunque potuto condurre il Giudice di primo grado a ritenere i criteri adottati nei provvedimenti di ripartizione del Fondo di cui ai Decreti Direttoriali 13 settembre 2021 e 20 settembre 2021 conformi alla previsione introdotta dal D.M. 16 marzo 2021.

È infatti la stessa sentenza del TAR Lazio ad aver riconosciuto **“la palese illogicità del tetto introdotto con il d.m. 16.3.2021, non avendo l’amministrazione illustrato le ragioni per le quali l’ammontare massimo del “ristoro delle perdite” registrate nel periodo 1.8/31.12 potesse esser condizionato da un dato, quale il “ristoro delle perdite” nel periodo 23.2/31.7 che con il primo non ha alcun nesso.”**

Non si vede infatti perché una società che ha subito nel semestre di riferimento del D.M. 3 marzo 2021 (1° agosto 2020 – 31 dicembre 2020) perdite anche nettamente superiori a quelle del periodo di riferimento del D.M. 10 agosto 2020 (23 febbraio 2020 - 31 luglio 2020) non debba poter ottenere un ristoro maggiore di quello riconosciuto ai sensi di tale ultimo decreto.

Peraltro un simile *modus procedendi* si pone in frontale contrasto con la previsione dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, rep. n. 107, secondo la quale il contributo avrebbe dovuto essere erogato **“in proporzione al minor fatturato nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo dal 1° agosto 2019 al 31 dicembre 2019”**.

Si noti peraltro che il criterio interpretativo delle previsioni del D.M. 16 marzo 2021 utilizzato dal Ministero della Cultura e che, a detta della sentenza appellata, sarebbe stato coerente con il decreto ministeriale stesso, è ancor più illogico con riferimento ai soggetti che a suo tempo non avevano presentato richiesta di contributo ai sensi del D.M. 10 agosto 2020.

Per essi infatti, salvo non ritenere che gli stessi non abbiano titolo ad alcun contributo (considerando pertanto il contributo relativo al D.M. 10 agosto 2020 pari a zero euro), non vi sarebbe in tal modo alcun tetto massimo in relazione all'ottenimento dei contributi.

Dunque quand'anche fosse stato possibile dare ingresso al criterio logico, la previsione introdotta dal D.M. 16 marzo 2021 avrebbe comunque dovuto essere interpretata nel senso che non fosse possibile ottenere, ai sensi di tale decreto, un importo superiore a quello, pari ad euro 2.319.145,64, riconosciuto al soggetto cui era stato assegnato il contributo più alto con riferimento al D.M. 10 agosto 2020.

Secondo una corretta interpretazione della norma di cui all'articolo 4 del D.M. 3 marzo 2021, il Ministero avrebbe dovuto quindi procedere a:

- sommare tra loro le perdite dichiarate nel periodo di riferimento da tutti i soggetti richiedenti e ammessi;
- stabilire di conseguenza la percentuale di ripartizione della totalità del fondo;
- qualora nessuno dei richiedenti avesse avuto in tal modo titolo ad ottenere un importo superiore a quello massimo riconosciuto in relazione al primo decreto (Euro 2.319.145,64), provvedere alla ripartizione sulla base della percentuale così individuata;
- ove invece taluno dei soggetti richiedenti avesse avuto così titolo ad un contributo superiore all'importo di Euro 2.319.145,64, si sarebbe dovuto ridurre a tale importo il relativo contributo, per poi provvedere a ripartire proporzionalmente tra gli altri richiedenti la quota residua

del fondo così risparmiata.

Alla luce di quanto precede risulta evidente l'erroneità della pronuncia di primo grado sul punto.

2. ERRONEITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA SENTENZA CON RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DI BPM CONCERTI S.R.L.

Nell'ambito della trattazione del primo motivo del ricorso di primo grado ed in particolare nella parte in cui ha riconosciuto la palese illogicità del "tetto massimo" imposto con il D.M. 16 marzo 2021, la sentenza del TAR Lazio oggetto del presente giudizio d'appello contiene la seguente affermazione: *"Con l'opzione in esame il criterio di legge viene cioè a essere rispettato solo per gli operatori che non avessero domandato ristori per il primo periodo (ciò che potrebbe esser dipeso, in astratto, anche da una mancata programmazione di eventi) o che avessero subito perdite inferiori a quelle del secondo periodo, ma non lo è per l'operatore che, pur avendo subito perdite nella prima parte del 2020 (ottenendone i ristori), abbia tuttavia registrato perdite molto più consistenti nel restante periodo dell'anno"*.

Si tratta evidentemente di un'affermazione mal formulata che tuttavia non incide in alcun modo sulla correttezza della motivazione della pronuncia nel suo complesso.

Tuttavia, in quanto occorra, si rileva l'infondatezza di tale affermazione ove la stessa dovesse essere interpretata nel senso che il

criterio del “tetto massimo” non sarebbe risultato pregiudizievole per coloro che (come BPM), nel periodo considerato dal D.M. 3 marzo 2021, avevano dichiarato un calo di fatturato inferiore rispetto a quello riportato in relazione al periodo cui si riferiva il D.M. 10 agosto 2020.

Poiché l’importo che sarebbe spettato a ciascuno dei richiedenti avrebbe dovuto essere determinato sulla base del “monte perdite” complessivo costituito dalla somma dei minori ricavi di ciascun operatore, in termini percentuali su tali minori ricavi, ben poteva accadere che, rispetto al 2019, un operatore, pur avendo subito nella seconda parte dell’anno 2020 una flessione dei ricavi inferiore rispetto alla prima parte dell’anno, avesse titolo ad un contributo superiore.

È proprio questo il caso di BPM: la circostanza che alla stessa sia stato attribuito il medesimo importo riconosciuto in forza del D.M. 10 agosto 2020 dimostra con ogni evidenza che la stessa, sulla base del criterio proporzionale sopra richiamato avrebbe avuto titolo ad un importo maggiore rispetto a quello riconosciute.

In caso contrario, infatti, alla stessa sarebbe stato attribuito direttamente il minor importo ad essa spettante sulla base del criterio proporzionale di cui sopra.

* * *

Ai sensi dell’articolo 101 comma 2 c.p.a., la società BPM CONCERTI ripropone le domande e le eccezioni dedotte in prime

cure e non esaminate dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma Sezione II quater nel giudizio r.g. 11862/2021.

3. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DI FATTO, ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTE.

In ogni caso i decreti con i quali si è provveduto all'attribuzione dei contributi sono illegittimi anche sotto altri profili.

Anzitutto sotto il profilo della carenza di motivazione, con riferimento ai criteri adottati ai fini di tale attribuzione, che non sono stati in alcun modo esplicitati e che, per quanto riguarda i soggetti a cui non è stato attribuito il medesimo importo di cui alla ripartizione relativa al D.M. 10 agosto 2020 e per quelli che non avevano presentato domanda con riferimento a tale decreto, non sono in alcun modo evincibili dai decreti direttoriali impugnati.

A ciò si aggiunga che, non avendo l'Amministrazione pubblicato il dato dei minori ricavi nel periodo di riferimento dichiarato da ciascuno dei richiedenti, ciò ha reso di fatto impossibile qualsiasi verifica in merito ai criteri adottati.

4. IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO MINISTERIALE 3 MARZO 2021, REP. n. 107, COME MODIFICATO DAL DECRETO MINISTERIALE 16 MARZO 2021 REP. 125 E

DELL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO DIRETTORIALE 13 APRILE 2021 REP. N. 598. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DI FATTO, ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTE.

Ove mai il criterio interpretativo adottato dal Ministero fosse da ritenersi corretto, all'odierna appellante incidentale spetterebbe comunque un contributo nettamente superiore a quello riconosciuto con i decreti direttoriali impugnati in primo grado.

Si consideri infatti che il D.M. 16 marzo 2021 prevede che l'importo del contributo non possa essere superiore a quello *“riconosciuto ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale 10 agosto 2020”*.

Ebbene, l'importo del contributo allora riconosciuto alla ricorrente ai sensi di tale norma ammontava ad Euro 66.128,13.

Da tale ammontare erano poi stati decurtati due importi che nulla avevano a che vedere con il contributo di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), del Decreto Ministeriale 10 agosto 2020, trattandosi di contributi ai sensi del Decreto Ministeriale 23 aprile 2020 e dell'articolo 25 del Decreto Legge n. 34/2020.

Con la conseguenza che, laddove per mera ipotesi, il criterio adottato dall'Amministrazione potesse considerarsi corretto, l'odierna appellante incidentale avrebbe comunque titolo a ricevere un contributo pari non già ad Euro 21.760,50, come indicato negli

allegati ai Decreti Direttoriali impugnati in primo grado, bensì ad Euro 66.128,13.

Tutto ciò premesso, l'odierna appellante incidentale

CHIEDE

che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato voglia:

in via cautelare: respingere l'avversaria istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, previa audizione del difensore in Camera di Consiglio;

in via principale e nel merito: dichiarare inammissibile l'appello principale avversario e comunque respingerlo in quanto infondato e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, meglio indicata in epigrafe.

in via subordinata, nei limiti di quanto occorrer possa: in accoglimento del presente appello incidentale, confermare con diversa motivazione la sentenza impugnata, previa ove occorra riforma parziale della stessa, con accoglimento del ricorso di primo grado con riferimento alle censure sopra esposte.

Con vittoria di spese e di onorari.

Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre.

Si dichiara che il valore della causa è di valore indeterminato e che il contributo unificato versato è di euro 975.

Milano – Roma, 24 maggio 2023

Avvocato Riccardo Marletta

Firmato digitalmente da: Riccardo Marletta
Data: 24/05/2023 17:05:38

ILL.MO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE
GIURISDIZIONALE
R.G. N. 3832/2023 - SEZIONE VI
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER
PUBBLICI PROCLAMI E PER L'INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO

per la società **BPM CONCERTI S.r.l.**, con l'Avvocato Riccardo Marletta

NEL GIUDIZIO D'APPELLO R.G. 3832/2023

proposto dal **Ministero della Cultura**, con l'Avvocatura generale dello Stato

PER LA RIFORMA

della sentenza n. 5710 pubblicata in data 4 aprile 2023, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione II quater, ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti e per l'effetto ha annullato i provvedimenti impugnati da **BPM CONCERTI S.r.l.** nel giudizio r.g. 11862/2021.

* * *

PREMESSO CHE

- il Ministero della Cultura ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con atto notificato il 2 maggio 2023;
- l'appellata ha proposto appello incidentale avverso la predetta sentenza con atto notificato il 24 maggio 2023 al Ministero della Cultura e a due ulteriori soggetti ammessi al contributo di cui ai provvedimenti impugnati in primo grado, ovvero The Base S.r.l. e Pubblicaconcerti S.r.l., ai quali aveva notificato direttamente anche il ricorso ed i motivi aggiunti proposti in primo grado;
- con ordinanza collegiale di codesta Sezione n. 2160 del 27 maggio 2023 è stata accolta l'istanza cautelare avanzata dall'Amministrazione ed è stata fissata l'udienza di merito per il giorno 16 novembre 2023;
- nell'ambito del giudizio di primo grado, con ordinanza collegiale n. 13404 del 19 ottobre 2022 era stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei

confronti degli altri soggetti ammessi al contributo in esame (...) autorizzando parte ricorrente alla notificazione con le modalità di seguito precisate (art. 49, co. 3, c.p.a.):

a) la ricorrente provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione della ricorrente stessa e l'indicazione delle parti intime; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza” (doc. 1);

- BPM CONCERTI ha ottemperato a tale ordinanza effettuando l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità sopra specificate;

- si pone la necessità di integrare il contraddittorio da parte sia dell'appellante principale, sia dell'appellante incidentale in vista dell'udienza di discussione di merito del 16 novembre 2023;

- per quanto riguarda la notifica ai soggetti indicati nella richiamata ordinanza del TAR Lazio n. 13404/2022, sussistono oggettive difficoltà per la notificazione individuale dell'atto di appello incidentale in considerazione dal rilevante numero di soggetti potenzialmente controinteressati;

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto difensore della società **BPM CONCERTI S.r.l.**

CHIEDE

che codesto Ecc.mo Consiglio voglia:

- disporre l'integrazione del contraddittorio da parte sia dell'appellante principale, sia dell'appellante incidentale nei confronti di tutte le parti in causa, ivi comprese quelle indicate nella richiamata ordinanza del TAR Lazio n. 13404/2022;

- autorizzare l'esponente alla notificazione per pubblici proclami dell'atto di

appello incidentale, della presente istanza e del pedissequo provvedimento di autorizzazione secondo le modalità di cui all'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 19 ottobre 2022 n. 13404 o secondo le modalità che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato riterrà più opportune ai sensi dell'articolo 49 comma 3 c.p.a.

Con osservanza.

Milano – Roma, 30 maggio 2023

Avv. Riccardo Marletta

Firmato digitalmente da:
Riccardo Marletta
Data: 30/05/2023 14:54:01

Allegato 1: Elenco dei Soggetti ammessi ai sensi del dM n. 107, art. 4 del 3 marzo 2021 con la precisazione dell'importo maggiore rispetto a quello spettante ai sensi del dM n. 107, art.3.

N.B.: Quando gli istanti sono presenti in entrambi i bandi, ai sensi della incumulabilità dei due contributi, la domanda è stata attribuita sulla base al maggiore importo dovuto. Se non ammesse per carenza dei requisiti l'importo non è indicato.

DM 107, art. 4						DM 107, art. 3		
n.	Denominazione	Codice Domanda	Contributo lordo	Bollo	Contributo netto	Codice Domanda	Contributo lordo	Stato della Domanda
1	Accademia Palermo Classica	DOM-2021-65852-FE30MVI-00001	9.442,1 €	2,0 €	9.440,1 €	INTEGRA-DOM-2021-67925-FE21MO2-00003	1.990,3 €	Non ammessa/respinta
2	Ad Arte Spettacoli srl	DOM-2021-63945-FE30MVI-00001	52.483,4 €	2,0 €	52.481,4 €	DOM-2021-65703-FE21MF2-00001	-	Non ammessa/respinta/requisiti mancanti
3	AncheCinema srl	DOM-2021-63964-FE30MVI-00001	15.782,7 €	2,0 €	15.780,7 €	INTEGRA-DOM-2021-68734-FE21MO2-00003	1.069,4 €	Non ammessa/respinta
4	Associazione Culturale Procultur	DOM-2021-64201-FE30MVI-00001	1.146,7 €	2,0 €	1.144,7 €	DOM-2021-65341-FE21MO2-00001	578,8 €	Non ammessa/respinta
5	Backstage Academy Pisa	INTEGRA-DOM-2021-64191-FE30MVI-00003	428,0 €	2,0 €	426,0 €	non presente DM 107, art.3	-	-
6	CENTERDANCE S.R.L.	DOM-2021-64199-FE30MVI-00001	13.013,9 €	2,0 €	13.011,9 €	DOM-2021-66295-FE21MP2-00001	10.423,5 €	Non ammessa/respinta
7	Circolo Privato Il Castello	DOM-2021-64124-FE30MVI-00001	838,9 €	2,0 €	836,9 €	non presente DM 107, art.3	-	-
8	DEE JAY SERVICE SNC	DOM-2021-66632-FE30MVI-00001	38.355,5 €	2,0 €	38.353,5 €	INTEGRA-DOM-2021-65737-FE21MF2-00003	-	Non ammessa/respinta/requisiti mancanti
9	Dimensione Eventi srl	DOM-2021-67599-FE30MVI-00001	52.419,0 €	2,0 €	52.417,0 €	non presente DM 107, art.3	-	-
10	Fondazione Musica per Roma	DOM-2021-66816-FE30MVI-00001	123.356,5 €	2,0 €	123.354,5 €	non presente DM 107, art.3	-	-
11	Friends Partners SpA	DOM-2021-64058-FE30MVI-00001	1.896.843,2 €	2,0 €	1.896.841,2 €	non presente DM 107, art.3	-	-
12	FUTURIS SRLS	DOM-2021-63873-FE30MVI-00001	2.416,7 €	2,0 €	2.414,7 €	non presente DM 107, art.3	-	-
13	FVG LIVE SRL	DOM-2021-65884-FE30MVI-00001	83.534,1 €	2,0 €	83.532,1 €	DOM-2021-65893-FE21MF2-00001	-	Non ammessa/respinta/requisiti mancanti
14	GABBIANELLA CLUB SRLS	DOM-2021-64037-FE30MVI-00001	2.072,6 €	2,0 €	2.070,6 €	non presente DM 107, art.3	-	-
15	Il Botteghino sas	DOM-2021-67949-FE30MVI-00001	19.634,0 €	2,0 €	19.632,0 €	non presente DM 107, art.3	-	-
16	INDIE SOUND MUSIC DI ARTALE ANDREA C. SAS	DOM-2021-65379-FE30MVI-00001	1.562,1 €	2,0 €	1.560,1 €	non presente DM 107, art.3	-	-
17	INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS SRL	DOM-2021-65425-FE30MVI-00001	84.224,9 €	2,0 €	84.222,9 €	non presente DM 107, art.3	-	-
18	Live Nation 3 S.R.L.	DOM-2021-64070-FE30MVI-00001	133.122,6 €	2,0 €	133.120,6 €	non presente DM 107, art.3	-	-
19	Musica da Bere S.r.l.	DOM-2021-63889-FE30MVI-00001	7.473,7 €	2,0 €	7.471,7 €	INTEGRA-DOM-2021-65003-FE21MF2-00002	-	Non ammessa/respinta/requisiti mancanti
20	OTR LIVE S.R.L.	DOM-2021-64916-FE30MVI-00001	104.477,3 €	2,0 €	104.475,3 €	non presente DM 107, art.3	-	-
21	PIACERE ISEO DI SERIOLI GIANLUCA	INTEGRA-DOM-2021-64051-FE30MVI-00002	1.234,1 €	2,0 €	1.232,1 €	non presente DM 107, art.3	-	-
22	PONDEROSA MUSIC ART SRL	DOM-2021-65821-FE30MVI-00001	101.694,2 €	2,0 €	101.692,2 €	non presente DM 107, art.3	-	-
23	PUBBLICONCERTI SRL	INTEGRA-DOM-2021-67123-FE30MVI-00002	53.213,3 €	2,0 €	53.211,3 €	INTEGRA-DOM-2021-64644-FE21MB2-00004	36.025,9 €	Non ammessa/respinta
24	SHANGHAI SRL	DOM-2021-64423-FE30MVI-00001	48.788,6 €	2,0 €	48.786,6 €	INTEGRA-DOM-2021-66412-FE21MP2-00002	-	Non ammessa/respinta/requisiti mancanti
25	SHINING PRODUCTION SRL	DOM-2021-63883-FE30MVI-00001	92.448,4 €	2,0 €	92.446,4 €	non presente DM 107, art.3	-	-
26	STUDIO'S PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI SRL	DOM-2021-64458-FE30MVI-00001	70.883,2 €	2,0 €	70.881,2 €	non presente DM 107, art.3	-	-
27	VENTIDIECI SRL	DOM-2021-64050-FE30MVI-00001	93.461,9 €	2,0 €	93.459,9 €	non presente DM 107, art.3	-	-

Allegato 1: Elenco integrativo dell'Allegato 1 del decreto direttoriale n. 1263 del 20/09/2021 dei Soggetti ammessi ai sensi del dM n. 107, art. 4 del 3 marzo 2021.


N.B.: Quando gli organismi hanno presentato la domanda per il contributo di cui al dM n. 107, art. 3, ai sensi della incumulabilità dei due contributi, la domanda è stata attribuita sulla base al maggiore importo dovuto.

n.	DM 107, art. 4	Codice Domanda	Contributo lordo	Bollo	Contributo netto	Stato della domanda	DM 107, art. 3	Contributo lordo	Stato della Domanda
	Denominazione						Codice Domanda		
1	AD MANAGEMENT s.r.l.	DOM-2021-63983-FE30MVI-00001	83.496,5 €	2,0 €	83.494,5 €	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-
2	ASS.CULT. INCROCI SONORI	DOM-2021-64492-FE30MVI-00001	2.508,4 €	2,0 €	2.506,4 €	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-
3	ASSOCIAZIONE CULTURALE CITTA' MEDITERRANEE	DOM-2021-64065-FE30MVI-00001	26.429,7 €	2,0 €	26.427,7 €	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-
4	Associazione Culturale Fat Sounds	DOM-2021-66704-FE30MVI-00001	0,0 €	-	-	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-
5	Associazione Culturale NOVECENTO	DOM-2021-64377-FE30MVI-00001	700,1 €	2,0 €	698,1 €	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-
6	Associazione Percorsi Musicali	INTEGRA-DOM-2021-64383-FE30MVI-00003	630,4 €	2,0 €	628,4 €	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-
7	Associazioni Culturale Formedonda	DOM-2021-63941-FE30MVI-00001	551,0 €	2,0 €	549,0 €	Approvata	DOM-2021-64886-FE21MF2-00001	413,5 €	Non ammessa/respinta
8	Athano Events	DOM-2021-64230-FE30MVI-00001	3.813,4 €	2,0 €	3.811,4 €	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-
9	BIVIO S.R.L.	DOM-2021-66886-FE30MVI-00001	229.650,7 €	2,0 €	229.648,7 €	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-
10	BPM CONCERTI SRL	DOM-2021-65480-FE30MVI-00001	21.760,5 €	2,0 €	21.758,5 €	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-
11	CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO DI SELLA NEVEA E DEL PASSO PRAMOLLO SOC CONS A R.L.	DOM-2021-66801-FE30MVI-00001	37.300,8 €	2,0 €	37.298,8 €	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-
12	DI AND GI SRL	DOM-2021-66437-FE30MVI-00001	406.548,8 €	2,0 €	406.546,8 €	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-
13	DNA concerti ed eventi	DOM-2021-66337-FE30MVI-00001	79.179,1 €	2,0 €	79.177,1 €	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-
14	FIESTA SRL	DOM-2021-64117-FE30MVI-00001	22.643,7 €	2,0 €	22.641,7 €	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-
15	FONDERIA SRL	INTEGRA-DOM-2021-64428-FE30MVI-00003	23.561,6 €	2,0 €	23.559,6 €	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-
16	Helikonja Indi Edizioni Musicali ed Eventi Srls	DOM-2021-64007-FE30MVI-00001	0,0 €	-	-	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-
17	Live Nation Italia srl	DOM-2021-63957-FE30MVI-00001	918.431,2 €	2,0 €	918.429,2 €	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-
18	MARILUNGO GIANFRANCO	DOM-2021-66660-FE30MVI-00001	8.175,5 €	2,0 €	8.173,5 €	Approvata	INTEGRA-DOM-2021-66662-FE21MP2-00002	7.882,2 €	Non ammessa/respinta
19	NEW EVENTS	DOM-2021-63903-FE30MVI-00001	160.288,6 €	2,0 €	160.286,6 €	Approvata	INTEGRA-DOM-2021-64660-FE21MO2-00002	117.908,1 €	Non ammessa/respinta
20	P.R.G. S.R.L.	DOM-2021-65789-FE30MVI-00001	140.611,7 €	2,0 €	140.609,7 €	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-
21	Rst events srls	DOM-2021-63908-FE30MVI-00001	17.682,0 €	2,0 €	17.680,0 €	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-
22	SHOW BEES SRL	DOM-2021-67650-FE30MVI-00001	18.655,0 €	2,0 €	18.653,0 €	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-
23	Slaughter Club	DOM-2021-64379-FE30MVI-00001	1.775,8 €	2,0 €	1.773,8 €	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-
24	SOL EVENTI SRL	DOM-2021-64129-FE30MVI-00001	214.027,8 €	2,0 €	214.025,8 €	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-
25	the base srl	DOM-2021-63906-FE30MVI-00001	155.040,7 €	2,0 €	155.038,7 €	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-
26	The Groove Factory snc	DOM-2021-64141-FE30MVI-00001	12.677,6 €	2,0 €	12.675,6 €	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-
27	TRIDENT MUSIC S.R.L.	DOM-2021-63936-FE30MVI-00001	472.196,4 €	2,0 €	472.194,4 €	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-

28	Vertigo srl	DOM-2021-63932-FE30MVI-00001	630.604,1 €	2,0 €	630.602,1 €	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-
29	Vivo Concerti S.r.l.	DOM-2021-64452-FE30MVI-00001	1.008.542,8 €	2,0 €	1.008.540,8 €	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-
30	ZENIT SRL	INTEGRA-DOM-2021-64147-FE30MVI-00002	43.752,7 €	2,0 €	43.750,7 €	Approvata	non presente DM 107, art.3	-	-
TOTALE			4.741.236,6 €	56,0 €	4.741.180,6 €				

Publicato il 31/05/2023

N. 00679/2023 REG.PROV.PRES.
N. 03832/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3832 del 2023, proposto da Ministero della Cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Bpm Concerti S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Marletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

The Base S.r.l., Pubbliconcerti S.r.l., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 5710/2023, resa tra le parti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Letta l'istanza di integrazione del contraddittorio e autorizzazione alla notifica per pubblici proclami presentata dall'appellante incidentale.

Rilevato che già nel giudizio di primo grado è stata disposta la detta integrazione con autorizzazione alla notifica del ricorso introduttivo nelle forme sopra richieste.

Valutato che la richiesta integrazione vada disposta anche in seconde cure in ragione dell'oggetto del presente contenzioso anche nei confronti dei controinteressati, atteso che quest'ultimi data la limitata disponibilità delle risorse da ripartire, nella veste di beneficiari pro-quota delle risorse del fondo, sono potenzialmente destinati ad essere incisi, in caso di accoglimento del ricorso, dalla proporzionale riduzione dei contributi ricevuti, in ragione della necessità di rispettare i limiti finanziari del plafond stanziato.

Rilevato che appellante principale e appellante incidentale sono onerate ex art. 49 comma 3 c.p.a. a provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione dell'appellante e l'indicazione delle parti intimare; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza

Valutato che l'amministrazione è tenuta a rilasciare all'appellante incidentale un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dell'avviso innanzi menzionato e a non rimuovere lo stesso sino alla definizione del giudizio.

Considerato che la pubblicazione in questione va effettuata entro il 1.7.2023, con ulteriore termine sino al 14.07.2023 per il deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente.

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità di cui in

motivazione;

resta ferma per la discussione del merito l'udienza del 16.11.2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 31 maggio 2023.

Il Consigliere delegato
Luigi Massimiliano Tarantino

IL SEGRETARIO

Data: 26 giugno 2023, 15:10:15
Da: PEC - Riccardo marletta <riccardo.marletta@milano.pecavvocati.it>
A: dg-s@pec.cultura.gov.it
udcm@pec.cultura.gov.it
Oggetto: Avviso notificazione per pubblici proclami - Consiglio di Stato sezione VI decreto n. 679 /2023
Allegati: 2023.06.26_ Avviso notificazione pubb proclami BPM.pdf (448.8 KB)
Doc. 1_ Atto appello incidentale BPM_signed.pdf (423.3 KB)
Doc. 2_ Istanza notificazione pp e integrazione contraddit BPM.pdf (362.1 KB)
Doc. 3_ All.4_ Controinteressati_soggetti ammessi_all 1 a DD 2021.09.20.pdf (591.0 KB)
Doc. 4_ All.5_ Controinteressati_Elenco integrativo sogg ammessi_all 1 a DD 2021.11.02. pdf (184.0 KB)
Doc. 5 _ Decreto presidenziale BPM notificazione pp.pdf (114.6 KB)

Spettabili Uffici,

Trasmettiamo in allegato quanto sarà oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto n. 679/2023 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI.

Chiediamo di dare conferma di quando verrà pubblicato l'atto di avviso e i connessi allegati e di trasmettere al presente indirizzo PEC l'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione.

Si indica fin da ora che:

- **la pubblicazione in questione dovrà essere effettuata entro il 1.07.2023;**
- **la prova dell'esecuzione di tale incombente dovrà essere depositata in giudizio entro il 14.07.2023.**

Distinti saluti.

Avvocato Riccardo Marletta